

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 28.02.2017

Indice

Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 2 Fondo stabilizzazione erogazioni

Art. 3 Attribuzione e responsabilità nel processo di investimento

Art. 4 Comitato di indirizzo

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

Art. 6 Informativa del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 Struttura operativa interna

Art. 8 Composizione degli investimenti

Art. 9 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 10 Diversificazione degli investimenti

Art. 11 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio

Art. 12 Investimenti del patrimonio strategico

Art. 13 Indebitamento

Art. 14 Operazioni in derivati

Art. 15 Imprese ed enti strumentali

Art. 16 Modalità di gestione del patrimonio

Art. 17 Principi di selezione del gestore e del consulente esterno

Art. 18 Principi di selezione del gestore

Art. 19 Principi di selezione del consulente esterno

Art. 20 Principi di monitoraggio e rendicontazione

Art. 21 Rendicontazione

Art. 22 Pubblicità

Art. 23 Norma transitoria

Principi generali

Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
 - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
 - c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - d) incrementare il patrimonio nel corso del tempo, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio e la sua capacità di produrre reddito;
 - e) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
 - a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di medio-lungo periodo;
 - b) può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
 - c) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
4. Il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente, superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

Art. 2 Fondo stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti deliberati dal Comitato di Indirizzo la Fondazione, ove il bilancio lo consenta, alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
2. La Fondazione ritiene adeguato un fondo la cui consistenza sia almeno pari a tre anni di erogazioni. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

Art. 3 Attribuzione e responsabilità nel processo di investimento

1. Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 4 Comitato di indirizzo

1. Sono di competenza dell'Comitato di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo:
 - a) alla definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
 - b) alla tipologia delle modalità di gestione del patrimonio;
 - c) alla definizione del patrimonio immobilizzato e del portafoglio non immobilizzato (o gestito)
 - d) alla scelta dell'abbinamento rischio/rendimento –compresa l'asset class di strumenti finanziari conseguente – per la gestione del patrimonio affidata ad intermediari abilitati, individuati e selezionati da parte del Comitato di Indirizzo stesso;
 - e) alla individuazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
 - f) alla destinazione di quota del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione;
 - g) alla elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici
2. Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
3. Il Comitato di Indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 37, comma 8, lett, a) dello Statuto.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Comitato di Indirizzo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, ove istituito dal Comitato di Indirizzo, del supporto del Comitato Investimenti.
3. In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la definizione esecutiva delle decisioni del Comitato di Indirizzo;
 - b) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Comitato di Indirizzo;
 - c) l'esercizio dei diritti economici e amministrativi derivanti dagli investimenti realizzati;
 - d) la gestione del rapporto con gli intermediari abilitati nel caso di affidamento della gestione del patrimonio all'esterno;
 - e) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
 - f) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate, nell'ambito delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti deliberate dal Comitato di Indirizzo;
 - g) la verifica, il controllo e la valutazione dei gestori esterni e dell'andamento degli investimenti;
 - h) la selezione di eventuali consulenti esterni.
 - i) L'individuazione, secondo i criteri definiti dal Comitato di Indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
 - j) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna.

4. In caso di urgenza da cui possa derivare pregiudizio per la Fondazione, il Presidente della Fondazione, sentiti con qualsiasi mezzo i singoli componenti del Comitato Investimenti, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.
5. Il Presidente dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, per la ratifica.

Art. 6 Informativa del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione relaziona con cadenza trimestrale il Comitato di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

Art. 7 Struttura operativa interna

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, supporta le decisioni del Consiglio di Amministrazione con il compito di:
 - a) sorvegliare i rischi e i rendimenti degli investimenti collaborando con l'eventuale consulente;
 - b) controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - c) curare la gestione delle attività di tesoreria;
 - d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
 - f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

Art. 8 Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".
2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Comitato di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 9 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
 - a) coerenza con le finalità della Fondazione;
 - b) grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - d) flusso di liquidità periodico;
 - e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - f) grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 10 Diversificazione degli investimenti

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Art. 11 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio

1. La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta, per quanto possibile, i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - a) Controparte;
 - b) Liquidabilità;
 - c) Mercato;
 - d) Valuta;
 - e) Credito;
 - f) Carattere geopolitico;
 - g) Concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 12 Investimenti del patrimonio strategico

1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
2. Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
3. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
 - a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - b) presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
 - c) presenza di un'agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

Art. 13 Indebitamento

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

Art. 14 Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Il comma precedente non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di

investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE .

3. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa di settore applicabile e dovrà indicare:
 - a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%
4. La Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa e quantitativa relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 15 Imprese ed enti strumentali

1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 153/1999.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

Art. 16 Modalità di gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di consulenti esterni, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.
3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
4. Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.
5. In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente articolo fermo restando il coordinamento da parte del Segretario Generale.

Art. 17 Principi di selezione del gestore e del consulente esterno

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 18 Principi di selezione del gestore

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo, fra i quali assumono rilievo:

a) l'assetto e la solidità dell'intermediario;
b) la struttura organizzativa;
c) le risorse dedicate;
d) la massa gestita;
e) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
f) l'esperienza maturata con gli investitori istituzionali di lungo periodo
g) le performance finanziarie precedenti
h) l'indipendenza
i) le modalità di monitoraggio
j) gli strumenti di controllo dei rischi;
k) l'economicità dell'offerta;
l) le performances finanziarie precedenti
2. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Comitato di Indirizzo, dopo aver preventivamente verificato con i criteri di cui sopra l'idoneità di almeno tre intermediari, affida la gestione sulla base dell'offerta più economica.
3. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini al secondo grado incluso.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale consulente.
5. Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

Art. 19 Principi di selezione del consulente esterno

1. L'eventuale nomina del consulente da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:
a) competenza e professionalità;
b) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
c) tipologia degli strumenti di controllo dei rischi;
d) economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato l'idoneità di almeno tre consulenti esterni sulla base dei criteri di cui sopra, affida la consulenza alla proposta più vantaggiosa sotto il profilo economico.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al secondo grado incluso. Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza del consulente esterno.

Art. 20 Principi di monitoraggio e rendicontazione

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte del gestore del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa e il Comitato investimenti forniscono al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di amministrazione di acquisire direttamente dagli intermediari
--

ogni opportuno chiarimento.

2. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 21 Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

Art. 22 Pubblicità

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione e nelle altre forme previste dalla legge.

Art. 23 Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione di tutte le precedenti norme regolamentari.
3. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.